



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

PROVINCIA DI PISTOIA

VIA PIETRO LEOPOLDO, 10-24 – 51028 SAN MARCELLO PITEGLIO

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI, AUSILI O ALTRI
BENEFICI
E PATROCINIO DEL COMUNE**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 23 del 04/04/2024

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e oggetto del regolamento

Art. 2 – Destinatari di contributi e patrocini

Art. 3 - Ambito di applicazione

Titolo II – CONTRIBUTI, AUSILI E ALTRI BENEFICI

Art. 4 - Criteri e ambiti per la concessione dei contributi

Art. 5 – Modalità di concessione dei contributi

Art. 6 - Modalità per la presentazione della domanda

Art. 7 – Concessione di ausili o altri benefici (sale, impianti, attrezzature, trasporto attrezzature, ecc.)

Art. 8 – Limiti alla concessione di contributi

Art. 9 - Preavviso di rigetto

Art. 10 - Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi

Art. 11 - Criteri per l'ammissibilità delle richieste

Art. 12 - Rendicontazione ed erogazione del contributo

Art. 13 - Decadenza

Art. 14 - Responsabilità del richiedente

Titolo III - PATROCINIO

Art. 15 - Patrocinio del Comune

Art. 16 - Destinatari

Art. 17 - Modalità di concessione del Patrocinio

Titolo IV– PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Art. 18 - Obbligo di pubblicità

Art. 19 - Obblighi di trasparenza

Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e oggetto del regolamento

- 1) Il Comune di San Marcello Piteglio, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto, favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale del suo territorio, a promuovere gli eventi sportivi, scientifici, culturali ed educativi e le iniziative in campo ambientale, le festività e le ricorrenze storiche, civili e religiose della propria comunità.
- 2) Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 12 della l. 241/1990, dall'art. 4, c. 6 della L. 7 agosto 2012, n. 135 e dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di San Marcello Piteglio di agevolazioni e contributi economici ad associazioni, istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.
- 3) Rientra altresì nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del patrocinio da parte del Comune di San Marcello Piteglio.
- 4) La concessione di contributi, del patrocinio e di altri ausili o benefici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
- 5) L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

Art. 2

Destinatari di contributi e patrocini

- 1) La concessione dei benefici (contributi, ausili, altri benefici e patrocini) di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni, istituzioni, comitati, fondazioni ed enti senza scopo di lucro, con sede e operanti sul territorio del Comune di San Marcello Piteglio, per attività non a esclusivo scopo di lucro, nel limite degli importi specifici stanziati annualmente nel Bilancio.

Persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni, istituzioni, comitati, fondazioni ed enti senza scopo di lucro con sede e operanti non sul territorio del Comune di San Marcello Piteglio potranno richiedere la concessione di agevolazioni per attività non a esclusivo scopo di lucro. La richiesta sarà valutata dall'Amministrazione comunale.

Art. 3

Ambito di applicazione

1) I contributi, i patrocini e le altre utilità di cui al presente regolamento vengono elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione e sono concessi alternativamente:

- per attività di carattere ripetitivo o ricorrente, svolte anche in un ampio arco temporale. Non potranno essere erogati contributi per attività collegate, direttamente o indirettamente, alla ordinaria amministrazione.
- per iniziative o interventi singoli, occasionali o di carattere straordinario;

2) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamenti di settore;
- b) a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
- c) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;
- d) ai contributi o quote associative ad enti cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
- e) ai rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivano obblighi di reciproche prestazioni per le parti che configurano un rapporto di tipo contrattuale;
- f) ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Il contributo potrà consistere anche nell'accollo da parte del Comune di

tutti o parte degli oneri connessi all'accensione di mutui o prestiti con Istituti di credito, previa deliberazione del Consiglio Comunale;

- g) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.

Titolo II – CONTRIBUTI, AUSILI E ALTRI BENEFICI

Art. 4

Criteri e ambiti per la concessione dei contributi

1) In applicazione di quanto previsto dall'art. 12 della legge 7/8/1990 n. 241 e dall'art. 4, c. 6 della L. 7 agosto 2012, n. 135, nell'attribuzione delle forme di sostegno verrà tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- b) livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- c) perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
- d) natura dell'iniziativa realizzata, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
- e) all'originalità e innovatività del progetto (in particolare nell'ambito delle attività culturali, ricreative, sportive e ambientali);
- f) alla continuità negli anni di attività prestata dal destinatario a favore della comunità;
- g) al numero delle persone che si prevede di coinvolgere;
- h) sussistenza di altre forme di sostegno provenienti da altri soggetti pubblici o privati;
- i) collaborazione / compartecipazione con altre associazioni e/o soggetti non aventi scopo di lucro sul territorio comunale;
- j) collegamento a altre iniziative svolte da altri Enti e Associazioni;
- k) destagionalizzazione e non sovrapposizione con eventi fissi, la cui data è immodificabile.

I criteri saranno comunque annualmente specificati e dettagliati nel bando pubblicato dall'Area competente.

2) Possono essere erogati contributi nei seguenti ambiti:

- a) cultura e manifestazioni artistiche;
- b) valorizzazione e tutela dei beni culturali e ambientali;

- c) servizi bibliotecari e museali;
 - d) promozione di attività di sostegno al campo scolastico e pubblica istruzione in generale;
 - e) valorizzazione di iniziative educative, sociali, sportive e culturali in riferimento all'associazionismo, al volontariato, alla condizione giovanile, alla pari opportunità e al tempo libero;
 - f) turismo, artigianato, attività produttive e agricole;
 - g) attività sportiva giovanile e gestione attività sportiva;
 - h) integrazione tra diverse culture;
 - i) protezione civile;
 - j) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - k) sostegno ad attività per la cooperazione e la solidarietà in funzione della pace tra i popoli e dello sviluppo della comunità internazionale.
- 3) Non sono suscettibili di sostegno le iniziative ed attività che:
- a) non sono di interesse collettivo;
 - b) sono incompatibili con quelle programmate dall'Amministrazione comunale;
 - c) sono realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune.

Art. 5

Modalità di concessione dei contributi

- 1) La concessione di contributi economici può avvenire solo dopo l'approvazione del Bilancio di previsione dell'anno di riferimento e l'assegnazione delle risorse economiche ai rispettivi Servizi attraverso l'approvazione del P.E.G.

5.1 Contributi da bando

- 1) La concessione di contributi si svolge in applicazione dei criteri di trasparenza e parità fra i richiedenti. A tal fine l'Amministrazione, di norma, agisce attraverso la predisposizione di appositi bandi o avvisi, nei quali sono precisati i campi di intervento, in coerenza con la programmazione comunale.

5.2 Contributi straordinari

- a) Al di fuori dei bandi di cui al punto 5.1, eccezionalmente possono essere presentate domande di contributo straordinario per attività che la Giunta Comunale potrà riconoscere, nei limiti delle risorse disponibili, meritevoli,

secondo quanto disposto al successivo comma b).

b) La Giunta Comunale nel decidere, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, in ordine alla concessione del contributo, terrà conto di uno o più dei seguenti criteri:

- della portata e del risalto territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, del territorio comunale;
- dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
- della particolare rilevanza anche strategica per l'Amministrazione;
- della sussistenza di forme di collaborazione e coinvolgimento di altri soggetti locali del tessuto sociale;
- della gratuità o meno dell'iniziativa.

c) La Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo, approva l'erogazione dei contributi straordinari di cui sopra, motivando e dando conto delle valutazioni effettuate.

d) E' fatto esplicito divieto di presentare domanda di contributo da bando e di contributo straordinario per il medesimo progetto/iniziativa, nel medesimo anno.

5.3 Contributi di compartecipazione del Comune

1) Il Comune, tramite Deliberazione di Giunta Comunale, può decidere di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore per la realizzazione di particolari eventi/progetti ritenuti di rilevanza strategica, culturale, di intrattenimento, turistica, sociale. In tal senso il Comune può concedere un contributo in denaro o altri ausili e benefici.

2) Se l'attività/progetto è promosso dal Comune, lo stesso potrà avvalersi della collaborazione di associazioni o altri soggetti terzi, concedendo un contributo. Se l'iniziativa/evento è promosso da una associazione o da un soggetto terzo, lo stesso dovrà fare istanza di collaborazione/co-organizzazione e,

contestualmente, di contributo straordinario (su apposito modulo predisposto dal Comune).

Art. 6

Modalità per la presentazione delle domande

6.1 Contributi da bando

1) I soggetti interessati devono presentare domanda al Comune entro la scadenza fissata annualmente dal bando pubblico, utilizzando la modulistica ad esso allegata.

2) La suddetta modulistica deve, in linea di massima, contenere:

a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;

b) una dettagliata descrizione dell'attività o iniziativa e relativo programma, dai quali risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire, le azioni previste, i soggetti coinvolti e il piano economico;

c) la dichiarazione da parte del Legale Rappresentante che l'Ente o associazione:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico – amministrativa di alcun partito politico, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2/5/1974 n. 195 e dall'art. 4 della Legge 18/11/1981 n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo eventualmente concesso esclusivamente per la manifestazione, l'iniziativa od il programma oggetto di domanda, obbligandosi a presentare al termine della manifestazione dettagliato rendiconto;
- si impegna a non destinare l'eventuale contributo ottenuto alla compensazione di oneri per le prestazioni dei propri componenti o di coloro che comunque volontariamente collaborano, nonché ad oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali l'organizzazione già dispone o che può disporre in quanto messi gratuitamente a disposizione dallo stesso comune e da altri Enti pubblici o privati;
- ha/non ha ricevuto altri finanziamenti pubblici o privati per la medesima iniziativa;

Alla domanda deve essere allegato il preventivo analitico delle relative entrate e spese.

3) La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente impone, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento amministrativo (30 giorni) è sospeso e riprenderà a decorrere dalla regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

4) Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

5) A seguito della verifica delle istanze, verrà elaborata, sulla base dei criteri/punteggi individuati nel Bando, apposita graduatoria da parte dell'Ufficio competente ed il Responsabile del servizio con propria determinazione definirà la tipologia del sostegno e l'eventuale entità del contributo da erogare.

6.2 Contributi straordinari

1) I soggetti interessati devono presentare domanda al Comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, utilizzando il modulo predisposto dall'Area competente e disponibile sul sito Web dell'Ente.

La richiesta deve contenere:

a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e la sussistenza di altre forme di collaborazione e coinvolgimento di altri soggetti locali del tessuto sociale;

b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, che dovrà possedere caratteri di novità e/o originalità e/o essere di particolare rilevanza anche strategica per l'Amministrazione, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità della stessa di promuovere l'immagine del territorio;

c) il tipo di beneficio richiesto (economico o altro tipo di ausili, collaborazione/compartecipazione);

d) la dichiarazione di non aver richiesto per la medesima iniziativa il contributo sulla base del bando annuale emesso dal Comune.

Alla richiesta devono essere allegati il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

2) La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento amministrativo (30 giorni) è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

3) Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

Art. 7

Concessione di ausili o altri benefici (sale, impianti, attrezzature, trasporto attrezzature, ecc)

- 1) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per altri benefici economici si intendono concessioni di altri ausili, quali beni, locali, attrezzature (es. sale, impianti, trasporto attrezzature), personale comunale.
- 2) Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste.
- 3) Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, deperimento o distruzione del bene.
- 4) Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale
- 5) Si precisa che gli altri benefici di cui al presente articolo possono essere concessi solo dopo il nulla osta del Responsabile preposto al beneficio richiesto, pertanto in caso di diniego sarà erogato il solo contributo economico, se richiesto e se spettante.

Art. 8

Limiti alla concessione dei contributi

- 1) Non è consentita la concessione di contributi di cui al presente regolamento a favore di partiti, movimenti e/o gruppi politici (art. 7 della L. n. 195 del 02/05/1974), per iniziative contrarie ai principi che stanno alla base dell'attività dell'Amministrazione Comunale, che non rivestano particolare rilievo e significato per la cittadinanza o per iniziative che siano contrarie ai principi statutari.
- 2) In particolare non saranno concessi contributi o si procederà alla loro revoca in caso di manifestazioni in cui sia rilevabile qualunque elemento che possa essere assimilabile ad apologia del nazismo e/o del fascismo, sia nella tematica, sia tramite esposizione (anche di collezionisti) o vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggino alle predette ideologie.
- 3) Non è consentito concedere contributi per attività o iniziative rientranti nell'attività ordinaria del richiedente. Inoltre, ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese ammissibili le voci di spesa relative a prestazioni personali del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà del beneficiario o che comunque si trovino nella disponibilità, a titolo gratuito, del medesimo. In ogni caso non sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario per la sede legale. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'iniziativa con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.
- 4) In ogni caso l'intervento del Comune non può essere richiesto per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.
- 5) I contributi economici saranno erogati in rapporto alle spese sostenute dal richiedente e non potranno essere a copertura totale delle stesse, tenuto conto anche di eventuali altri contributi ricevuti.

Art. 9

Preavviso di rigetto

- 1) Se il responsabile del procedimento riconosce la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invia agli interessati la comunicazione di cui all'art. 10-bis l. 241/1990, assegnando un termine di 10 giorni per presentare

ulteriori osservazioni e/o documenti.

Art. 10

Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi

- 1) Nei casi di impossibilità ad accogliere – in tutto o in parte – l'istanza per esaurimento dei fondi stanziati, il Servizio competente lo comunica ai richiedenti.
- 2) L'Ente può procedere ad una sola comunicazione di rigetto per tutte le istanze presentate successivamente all'esaurimento dei fondi. In tal caso la comunicazione può avvenire a mezzo del sito istituzionale dell'ente.

Art. 11

Criteri per l'ammissibilità delle richieste

- 1) In ogni caso, per ogni attività o evento possono essere concessi benefici economici non superiori alle percentuali della differenza fra spese e entrate dell'iniziativa, che verranno stabilite dai bandi o dagli atti di indirizzo.
- 2) Possono essere ammesse richieste di versamento anticipato del contributo, in una misura non superiore al 50% dell'importo concesso, quando l'attività oggetto del contributo richiede particolari condizioni (ad esempio oneri anticipati verso fornitori dell'organizzazione) debitamente documentate.

Art. 12

Rendicontazione ed erogazione del contributo

- 1) I contributi in denaro per specifiche iniziative/attività sono erogati previa presentazione della rendicontazione al servizio competente.
- 2) La rendicontazione è sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà essere presentata entro il termine stabilito dal bando annuale per i contributi ordinari, oppure entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività o del singolo progetto/iniziativa per i quali è stato richiesto il contributo straordinario.
- 3) La Rendicontazione deve contenere:
 - a) relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento e dell'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
 - b) bilancio consuntivo analitico dell'iniziativa con indicazione di tutte le spese sostenute e delle voci di entrata;
 - c) copia di tutti i giustificativi di spesa e di entrata;
 - d) attestazione del legale rappresentante circa la veridicità delle spese e delle

- entrate per le quali non è possibile fornire idonee certificazioni;
- e) specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
 - f) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.
- 4) Il richiedente dovrà allegare alla rendicontazione autocertificazione ai sensi di legge della conformità all'originale delle fotocopie di tutta la documentazione giustificativa.
- 5) È facoltà del responsabile del procedimento chiedere l'esibizione degli originali, prima di effettuare la liquidazione del contributo.
- 6) Sono riconoscibili spese relative a notule emesse per attività specifiche relative all'iniziativa, anche se a favore di personale dipendente o soci, per attività diverse da quelle retribuite attraverso il contratto di lavoro.
- 7) Non sono rendicontabili spese relative ad acquisti di beni durevoli, anche se acquistati in relazione alla realizzazione dell'iniziativa
- 8) Il responsabile del procedimento può effettuare le verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.
- 9) La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.
- 10) I soggetti che non hanno presentato regolare rendiconto a fronte delle iniziative effettivamente realizzate non possono ottenere dall'amministrazione benefici economici per un anno dal termine della presentazione dello stesso.
- 11) Se il rendiconto evidenzia una spesa inferiore al preventivo, il contributo assegnato è erogato in misura proporzionalmente ridotta.
- 12) I contributi concessi a fronte di attività ricorrenti, possono essere oggetto di rendicontazione complessiva al termine di un periodo di tempo che deve

essere predeterminato nell'atto di erogazione del beneficio economico.

Art. 13

Decadenza

- 1) La presentazione della documentazione di cui all'articolo 6 ed all'articolo 12 e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione dei contributi in denaro.
- 2) Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso al verificarsi di una delle seguenti casistiche:
 - a) l'iniziativa ammessa a contributo non è stata realizzata entro il 31 dicembre dell'anno di attribuzione, salvo motivate proroghe;
 - b) l'iniziativa è stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato. Nel caso di accertata realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta, è erogato un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente, nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti nel presente regolamento. È fatta salva l'ipotesi che le variazioni apportate derivino da motivate ragioni comunicate al Servizio di riferimento competente e da quest'ultimo accolte, ivi compresa l'erogazione di un contributo inferiore a quanto richiesto (dal quale derivi una rimodulazione del progetto in termini di attività e spese);
 - c) non è stata presentata la rendicontazione entro i termini stabiliti, salvo proroghe motivate ed eccezionali;
 - d) è stato violato l'obbligo di cui all'art. 12, comma 3 lett. e, con conseguente impossibilità per il Comune di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente o sono state contestate o accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali.
- 3) Nel caso di erogazione di un acconto del contributo, se si verifica una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.
- 4) La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della l. 241/1990.

- 5) Nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa, il contributo non sarà erogato.
- 6) La mancata o una realizzazione sostanzialmente difforme dell'iniziativa ammessa a contributo, potrebbero essere motivi ostativi all'accoglimento di successive domande di contributo da parte dell'Amministrazione presentate dallo stesso soggetto nello stesso anno.
- 7) Se è stato concesso un beneficio sotto forma di utilizzo di beni, strutture o personale comunale, l'Amministrazione può, per ragioni improrogabili di interesse pubblico, revocare tale concessione dandone tempestiva comunicazione ai beneficiari, senza riconoscere a costoro alcun diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento.

Art. 14

Responsabilità del richiedente

- 1) Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziative per le quali ha concesso contributi.
- 2) Con la richiesta di contributo, agevolazione economica o patrocinio, il richiedente deve dichiarare la piena conoscenza del presente regolamento.
- 3) Nessuna obbligazione può essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.

Titolo III - PATROCINIO

Art. 15

Patrocinio del Comune

- 1) Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intende per **Patrocinio** il riconoscimento del valore civile, morale, sociale o culturale e turistico di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione e sostegno del Comune. La concessione del patrocinio dà diritto soltanto all'esenzione del pagamento dell'eventuale canone di concessione del suolo pubblico, come da art. 25 del "Regolamento per le occupazioni di spazi e aree pubbliche", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 31/07/2018. Non sono previsti altri benefici.

Art. 16

Destinatari

- 1) Destinatari dei Patrocini sono i medesimi soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento
- 2) Non è consentita la concessione di patrocini di cui al presente regolamento a favore di partiti, movimenti e/o gruppi politici (art. 7 della L. n. 195 del 02/05/1974), per iniziative contrarie ai principi che stanno alla base dell'attività dell'Amministrazione Comunale, che non rivestano particolare rilievo e significato per la cittadinanza o per iniziative che siano contrarie ai principi statutari.
- 3) In particolare non saranno concessi patrocini o si procederà alla loro revoca in caso di manifestazioni in cui sia rilevabile qualunque elemento che possa essere assimilabile ad apologia del nazismo e/o del fascismo, sia nella tematica, sia tramite esposizione (anche di collezionisti) o vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggino alle predette ideologie.

Art. 17

Modalità di concessione del patrocinio

- 1) I soggetti interessati devono presentare domanda al Comune - Ufficio Protocollo entro l'ultimo giorno di ogni mese e la valutazione per la concessione avverrà entro il giorno 7 del mese successivo. La domanda deve essere redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione accompagnato da documento di identità del rappresentante e deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento.
Saranno straordinariamente prese in considerazione istanze di carattere urgente, purché di particolare interesse e valore per il territorio e che non possono attendere le tempistiche indicate, ai fini di una idonea realizzazione o pubblicizzazione dell'iniziativa. Le richieste saranno esaminate solo se pervenute al Protocollo almeno 6 giorni lavorativi prima dell'evento.
- 2) La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.

- 3) Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
- 4) Il patrocinio è concesso con Decreto del Sindaco ed è comunicato ai destinatari tramite e-mail-
- 5) La concessione del patrocinio non comporta l'assunzione di alcun onere economico da parte del Comune, salvo quanto previsto da altri Regolamenti.
- 6) La concessione del patrocinio può prevedere l'autorizzazione al richiedente a utilizzare lo stemma del Comune e/o il Marchio d'Area limitatamente all'iniziativa e sempre su esplicita richiesta dell'interessato.

TITOLO IV – PUBBLICITA' - TRASPARENZA

Art. 18

Obbligo di pubblicità

- 1) Dopo la concessione del contributo il beneficiario evidenzierà la collaborazione del Comune nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, con la dicitura “Con il contributo del Comune di San Marcello Piteglio” ed apponendo obbligatoriamente lo stemma comunale ed il Marchio d'Area.
- 2) Dopo la concessione del patrocinio, il soggetto beneficiario ne darà evidenza nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, ed in particolare sui social network, utilizzando la dicitura “Con il patrocinio del Comune di San Marcello Piteglio”.
- 3) La mancata pubblicizzazione del contributo o del patrocinio concessi è causa di decadenza dai relativi benefici.
- 4) Chi, sprovvisto di patrocinio comunale o non avendo ottenuto alcun contributo o altra utilità economica di cui al presente Regolamento, utilizza abusivamente lo Stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.

Art. 19

Obblighi di trasparenza

- 1) I criteri e le modalità per l'erogazione nonché i provvedimenti adottati ai sensi del presente regolamento, sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del Sito Web dell'Amministrazione, secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Disposizioni finali ed entrata in vigore

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di Legge e i Regolamenti che disciplinano l'attività dell'Amministrazione Comunale.
- 2) Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione ed alla intervenuta pubblicazione a termine di legge.